

**XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
VENEZIA 9-11 Ottobre 2014**

**MOZIONE PER LA ABROGAZIONE
DEGLI ARTICOLI 138, 141, 149, 150 DEL D.LGS. 209/2005
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

I sottoscritti delegati dell'Ordine di Roma:

- Considerato che ad oltre sette anni dalla sua entrata in vigore, si può pacificamente constatare come la procedura di "indennizzo diretto" abbia clamorosamente fallito tutti gli obiettivi prefissati ed in particolare l'auspicata riduzione dei premi delle polizze RC Auto;
- Tenuto conto che l'intento principale e ragione propulsiva della norma, fosse quello di semplificare e ridurre i termini della procedura per raggiungere il populistico obiettivo della riduzione dei premi di polizza, si è dovuto constatare come la normativa abbia, purtroppo, ottenuto effetti diametralmente opposti;
- si aggiunga che molteplici esami comparativi dell'evoluzione delle tariffe, anche in relazione ai dati della sinistrosità stradale, in un periodo di osservazione ristretto agli ultimi dieci anni, hanno evidenziato dati allarmanti, certificando un andamento inversamente proporzionale della crescita delle tariffe rispetto al drastico decrescere della sinistrosità.
- Accertato che, oltre all'inefficacia della procedura CARD, è stata riscontrata l'assoluta inidoneità dei strumenti correttivi, sia normativi, che tecnici e commerciali adottati negli anni, con la conseguenza che in Italia l'unico indice in costante salita, oltre al tasso di disoccupazione, è rimasto quello dei prezzi delle polizze assicurative!
- Come anticipato, nonostante gli utopistici intenti del legislatore, si sono registrati continui aumenti dei premi assicurativi dall'entrata in vigore del risarcimento diretto.
- In particolare, nel periodo di osservazione dal 2003 ad oggi, in Italia il parco veicolare è cresciuto di circa il 10% (fonte ACI), mentre i sinistri stradali nell'anno 2013 sono stati 182,700 (decessi 3.653 feriti 264.716 anno 2012) rispetto al dato dell'anno 2003, sinistri 252.271 (decessi 6.563, feriti 356.475 anno 2003) ovvero il 27,50 % in meno (fonte ISTAT);
- detto dato, se comparato con l'indice della diminuzione del rischio

assicurativo, è destinato a crescere in maniera esponenziale.

- Infatti, a fronte del costante calo della sinistrosità nel nostro paese (fonte dati ANIA), l'indice della c.d. "frequenza dei sinistri" (ovvero la correlazione tra sinistri verificati e parco veicolare) è passato da quasi il 9,82 nel 2000 al 5,64 nel 2012, allineando l'incidentalità stradale in Italia a quella degli'altri paesi dell'Europa occidentale;
- Il tasso in Italia nel 2009 era del 7,1, In Germania del 5,1, in Francia del 6,6. in Spagna del 5,9, in Austria del 7,6 (dati ISTAT), è inoltre ragionevole ritenere che in ragione del crollo delle statistiche di sinistrosità dell'anno 2012 (- 13%) e delle concomitanti previsioni per il 2013 e 2014, i predetti valori si allineeranno ulteriormente agli standard europei.
- In sostanza, oltre all'accertato calo di sinistri di circa il 30%, la frequenza degli stessi nel nostro paese ha subito negli ultimi dieci anni una riduzione del 41%!
- Di contro, è stato rilevato il deciso aumento del costo delle polizze, secondo l'Antitrust (indagine Conoscitiva 2012), "*i premi in Italia siano in media più elevati e crescano più velocemente rispetto a quelli dei principali paesi europei*" il premio medio in Italia è più del doppio di Francia e Portogallo, superiore a quello Tedesco del 70% e quello Olandese dell'80%!
- Venendo poi al dato statistico rilevato dall'Antitrust sull'aumento medio dei premi assicurativi in Italia dal 2000 al 2010, si registra come sia superiore ad ogni altro paese di riferimento e si attesti al **56,50 %**.
- Nonostante ciò, l'ANIA denuncia quotidianamente le difficoltà del settore, minacciando ulteriori aumenti, ignorando, peraltro, gli effetti nefasti della LEGGE 24 marzo 2012 , n. 27, che ha, di fatto vanificato la possibilità di liquidazione dei danni con lesioni micro-permanenti (i vecchi colpi di frusta) defalcando con un colpo di spugna circa l'ottanta per cento delle tipologie di danno risarcibile e conseguentemente riducendo drasticamente gli importi delle liquidazioni.
- Negli ultimi anni abbiamo anche assistito al totale fallimento di molteplici indagini conoscitive sulla procedura del risarcimento diretto ed i conseguenti assetti concorrenziali del settore RC Auto, svolte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; al fal-

limento della camera di compensazione tra Compagnie Assicuratrici, che ha prodotto, a fronte dell'incoerente sistema dei forfait e dei risarcimenti tra sinistri infragruppo, l'unico effetto di far lievitare i costi di gestione del sinistro delle compagnie e null'altro....;

- Cosicché, a fronte della dedotta drastica riduzione del tasso di incidentalità, dell'introduzione di sistemi automatizzati del controllo dei veicoli tramite installazione di sistemi satellitari, della promulgazione di normative tese a uniformare e livellare le classi assicurative (vedi Decreto Bersani), si è registrato il parossistico aumento delle tariffe assicurative!
- Ed al pari i danneggiati sono stati lasciati in balia delle Compagnie Assicuratrici che, nella veste inconcepibile e contraddittoria di debitori ed al tempo stesso arbitri unici dei risarcimenti, hanno monopolizzato e, soprattutto, contrattualizzato i diritti dei danneggiati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno individuare analiticamente le singole criticità emerse sia a livello sostanziale, che procedurale:

- Incremento dei costi di procedura per le compagnie assicurative, che rispetto al sistema previgente ed anche rispetto alla procedura indicata dall'art. 148 cpc, si è tradotto, come denunciato in numerosi appelli della ns. categoria, nell'inevitabile duplicazione delle posizioni di sinistro;
- Incremento sistematico dei tempi di gestione delle procedure risarcitorie, con procedure cadenzate e contestazioni sistematiche;
- Difficoltà di comunicazione, perché a fronte dell'adozione del sistema dei "flussi" (rapporto privilegiato di comunicazione tra centri di liquidazione di differenti compagnie), che solo in teoria avrebbe dovuto semplificare la comunicazione tra consorelle per la gestione del sinistro ed il riscontro delle istanze risarcitorie, ma che nel medio periodo ha mostrato la sua assoluta inadeguatezza, paralizzando, di fatto, il liquidatore chiamato a gestire la procedura risarcitoria all'esito del tempestivo riscontro delle comunicazioni prevenute dall'assicuratore del responsabile civile;
- Insormontabili difficoltà nella gestione e liquidazione del sinistro in caso di mancato riscontro delle istanze risarcitorie dalla compagnia del responsabile civile, con conseguente richiesta di dichiarazioni

testimonialia a suffragio della domanda risarcitoria, anche in caso di tipologie di sinistro di pacifica soluzione, quali un semplice tamponamento;

- Impossibilità di gestire con celerità le eventuali operazioni di riscontro, in caso di dubbi o contestazioni cinedinamiche;
- Assoluta mancanza di trasparenza delle procedure arbitrali, nelle quali le Compagnie Assicurative sono l'unico soggetto coinvolto nella procedura, che dispone arbitrariamente delle ragioni e dei diritti dei propri assicurati, in assenza **di qualsivoglia delega alla gestione della lite**;
- In caso di esito negativo della procedura arbitrale, il danneggiato, oltre a non essere mai informato dell'avvio della procedura, non è neanche avvisato dell'esito finale della procedura salvo ricevere, una laconica comunicazione in cui gli viene comunicato un secco diniego al risarcimento;
- Anomalie del sistema "Bonus Malus", con assoluta assenza di trasparenza nell'assegnazione delle classi, che nonostante inequivocabili previsioni di legge, vengono aumentate agli assicurati anche in caso di liquidazioni effettuate su base concorsuale;
- Inefficacia della procedura di accesso agli atti ex art. 146 cda, che oltre a non essere mai ottemperata tempestivamente e compiutamente dalle Compagnie Assicurative, subisce **l'incomprensibile sospensione** in caso di pendenza di procedimento giudiziale, con la conseguenza che il danneggiato, al fine di ottenere l'accesso agli atti della procedura liquidativa, deve elemosinare un provvedimento giudiziale "ordine di deposito ex art 210 cpc" al Giudicante che, se concesso (sono molteplici ed incomprensibili i dinieghi in sede giudiziale), raramente viene ottemperato compiutamente;
- Pronunce giudiziali contrastanti in caso di procedure evocate ex art. 149, infatti, la contraddittoria posizione giudiziale del responsabile civile nel procedimento CARD e la più volte lamentata mancata instaurazione di un "contraddittorio perfetto", induce i soggetti in luogo di una rischiosa costituzione in giudizio con domanda riconvenzionale, ad evocare un giudizio ex novo, che generalmente si conclude con un pronuncia contrastante con il medesimo giudizio evocato dall'altro soggetto coinvolto nel sinistro.
- Senza voler parlare dei pericolosissimi effetti distorsivi delle norme

del codice di procedura civile che avrebbe prodotto l'art. 8 del Decreto Destinazione Italia, se non fosse stato opportunamente emendato lo scorso dicembre

Ai precedenti punti deve essere aggiunta l'allarmante orientamento giudiziale della gran parte dei Fori Italiani, che in sede di proposizione della domanda giudiziale, rileva **l'inammissibilità della domanda ex art. 149 c.d.a. in assenza dell'allegazione di un modello CAI art. 143 c.d.a. controfirmato** con espressa assunzione di responsabilità, costringendo, il danneggiato ad agire in giudizio nei confronti del responsabile civile, con evidenti difficoltà di gestione del contenzioso in termini sia probatori che di tempo, dovendo affrontare un'azione nei confronti di un soggetto che, sin dalla richiesta danni, si è dichiarato estraneo alla procedura risarcitoria, restituendo addirittura l'originale della lettera di diffida al danneggiato.

Da ultimo si denuncia, nonostante la Corte Costituzionale, attraverso una sentenza prima (n. 180 del 10 giugno 2009) ed una ordinanza poi (n. 154 del 26 aprile 2010), abbia evidenziato la facoltatività della procedura di risarcimento diretto, del medesimo tenore il Consiglio di Stato (n°4230 del 15/12/2008), che testualmente recita: "la procedura di risarcimento diretto consiste nella possibilità per i danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione anziché a quella che ha assicurato il veicolo del danneggiante, così come era avvenuto fino ad allora". Quindi, il danneggiato può e non deve proporre l'azione nei confronti della propria assicurazione.

Tuttavia, ad oggi le compagnie assicurative continuano ad inibire qualsivoglia attività stragiudiziale, rimandando ogni valutazione e competenza alla compagnia assicurativa del danneggiato.

A fronte delle dedotte criticità, che ad oggi si rilevano insormontabili, è ormai evidente come la prassi giudiziale abbia delineato un doppio binario in sede di proposizione della domanda risarcitoria, ovvero coltivare l'azione stragiudiziale nei confronti della propria Compagnia, per poi, in sede d'azione giudiziale, agire nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile!

Già nei precedenti Congressi venne denunciata a gran voce l'inadeguatezza della normativa dettata dal decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, la sua assoluta illogicità e soprattutto il suo unico effetto, **lasciare i danneggiati alla mercé delle Compagnie Assicu-**

relative senza la possibilità di una adeguata tempestiva tutela legale.

Ed infatti, all'unanimità il Congresso, ha chiesto, l'abrogazione degli artt. 138, 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, nel rispetto e in difesa dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 24, auspicando l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo o la sua sostanziale modifica nel rispetto di detti principi. Rimanendo, al pari, inascoltata la richiesta di partecipare con i propri giuristi e tecnici, alla redazione delle norme di attuazione e ai regolamenti del Codice delle Assicurazioni.

Sul punto di seguito riassumiamo i punti salienti del testo della mozione approvata all'unanimità, presentata dai delegati di Roma e di tutto il distretto del Lazio, rimasta purtroppo lettera morta alla stregha di un urlo nel deserto dell'indifferenza.

«Dopo oltre 35 anni di una normativa coerente con il sistema giuridico ed una copiosissima giurisprudenza sulla materia, con il varo della nuova procedura per il risarcimento dei danni da circolazione stradale si è voluto stravolgere un collaudato e funzionale sistema risarcitorio che garantiva sia i diritti dei cittadini che quelli delle compagnie assicuratrici... la legge 990/69 e le successive modifiche anche considerando le contrastate normative introdotte dalle leggi 57/2001 e 273/2002 che già hanno fortemente compresso i diritti dei cittadini al giusto risarcimento dei danni, aveva consentito lo sviluppo di un giusto equilibrio con le norme di diritto sostanziale e processuale nel rispetto del contraddittorio e della difesa di tutte le parti». « Le innovazioni oggi introdotte, artt. 138, 141, 145, 149 ed il programmatico 150, oltre ad avere in alcuni casi superato i limiti della delega concessa al governo, stravolgono totalmente il sistema del risarcimento danni, determinando una palese contraddizione tra diritto sostanziale e azione processuale. Appare infatti evidente come molti istituti del codice di procedura non potranno più essere utilizzati nei casi di applicazione degli artt. 141 e 149 come ad esempio, solo per citarne alcuni, l'interrogatorio formale, la chiamata in causa ed il foro competente, prevedendo il suddetto art. 149 la citazione diretta della sola compagnia assicuratrice del danneggiato

Tale provvedimento è solo l'ultimo di una serie di lunghi attacchi, iniziati già nel 2000, tendenti alla compressione dei diritti dei cittadini,

visti ridurre l'entità del risarcimento, a fronte di premi assicurativi sempre più elevati, ma si vedono oggi negata la possibilità di far valere i propri diritti mediante l'assistenza di un avvocato».

«Tutto ciò risulta ancor più grave alla luce del dettato costituzionale che garantisce ad ogni cittadino l'inviolabile diritto alla difesa di ogni suo stato, prevedendo altresì il compimento di tale attraverso la figura del professionista forense».

alla luce di quanto sopra, si chiede che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine (e le associazioni maggiormente rappresentative) a promuovere nelle opportune sedi parlamentari e governative la seguente proposta:

1. l'abrogazione degli artt. 138, 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, anche nel rispetto e in difesa dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 24
2. in subordine la facoltatività del ricorso alle procedure sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale.